

TRIBUTO	RATEIZZAZIONE PAGAMENTO	ANNI DI PRESCRIZIONE	NOTA	RISCOSSIONE CURATA DA				
IRPEF	SI	5	A	EQUITALIA				
IMU/ICI (tributo locale)	SI	5	B	EQUITALIA	(*)			
TARI/TARSU (tributo locale)	SI	5	C	EQUITALIA	(*)			
BOLLO AUTO (tributo locale)	NO	3	D	ACI /EQUITALIA	(*)			
MULTE (trib. loc.)	SI	5	E	EQUITALIA	(*)			
REFEZIONE SCOLASTICA (trib. loc.)	SI	5	F	EQUITALIA	(*)			
CANONE RAI	NO	10	G	EQUITALIA				
ALTRE SPESE								
CANONI LOCAZIONE	NO	5	C	LOCATORE				
SPESE CONDOMINIALI	NO	5	C	CONDOMINIO				
NOTE:								
(*) la legge del 6 giugno 2013 n. 64 prevede la proroga di altri 6 mesi sino al 31/12/2013 del mandato a Equitalia per la riscossione dei tributi locali.								
A) documentazione da conservare per 5 anni a partire dall'anno successivo a quello della dichiarazione annuale (quindi 6 anni).								
L'Agenzia delle Entrate inoltre prevede la possibilità di versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo o di acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (730/UNICO)								
B) basterebbero 5 anni dall'anno successivo a quello del pagamento, ma in tutte le Finanziarie scorse il termine è stato prorogato a 6 anni.								
C) conservare i versamenti per 5 anni.								
D) sono sufficienti 3 anni dalla data di scadenza, anche se l'autovettura è stata venduta.								
Una sentenza della Corte di Cassazione ha prorogato il termine di 4 mesi, per questo è meglio conservare il documento per 4 anni..								
E) le sanzioni per violazioni al Codice della strada si prescrivono in un quinquennio decorrente, di regola, dal giorno della notificazione del processo verbale di constatazione								
(articolo 209 del Codice della strada), ma fatte salve le cause di interruzione (esempio: notificazione della cartella di pagamento dopo il verbale, ma prima del compimento								
del quinquennio; la notificazione fa decorrere un altro quinquennio); le multe superiori a 200 € possono essere pagate ratealmente dai soggetti in difficoltà economica ma								
ciò comporta la rinuncia alla facoltà di ricorso al Prefetto o al Giudice di pace.								
F) i termini ordinari di prescrizione sono di cinque anni a partire dalla data ultima nella quale era possibile effettuare il pagamento , ma								
qualunque comunicazione interrompe la prescrizione.								
G) documentazione da conservare per 10 anni a partire dall'anno successivo a quello di pagamento.								